

STUDIO LEGALE AVV. MARCO MARIANI - AVV. UMBERTO TARARA
CORSO CAVOUR, 68 - 06034 FOLIGNO (PG)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
DIREZIONE GENERALE PERUGIA

ORIGINALE

PER L'UMBRIA

- 5 MAG. 2016

RICORSO


Prot. N. 5946

PER

SILVIA BUSSOTTI, nata ad Umbertide il 18.12.1975, ivi residente alla via Cesare Battisti n. 8, c.f. BSSSLV75T58D786U, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Marco Mariani (c.f. MRNMRC57C15D653Q9) e dall'Avv. Umberto Tarara (c.f. TRRMRT75A15D653P), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia (Studio legale Avv. Ghirga), Piazza Piccinino, n. 10, giusta delega a margine del presente atto i quali dichiarano voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni relative al processo ai seguenti indirizzi: telefax n. 0742.354434 - pec: marco.mariani@avvocatiperugiapec.it umberto.tarara@avvocatiperugiapec.it


Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento l'avv. Marco Mariani e l'Avv. Umberto Tarara eleggendo domicilio presso il loro studio in Perugia, Piazza Piccinino 10.

Silvia Bussotti




E' autentica

Avv. Marco Mariani



Avv. Umberto Tarara



CONTRO


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, c.f. 97429780584, in persona del Ministro *pro tempore*, con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato.

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'UMBRIA, c.f. 94094990549, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato.

E NEI CONFRONTI DI

GRAZIANO CASETI, residente in via Vienna n. 4 (06019) Umbertide (PG).



PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

1. del decreto di approvazione della graduatoria prot. MIUR.AOODRUM.REGISTRO.UFFICIALE(U).0010133.30-07-2015 e della medesima graduatoria definitiva, a firma del Dirigente Antonella Iunti del 30.07.2015, nella parte in cui, implicitamente, esclude definitivamente la ricorrente (doc. 1);

2. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, compreso, per quanto possa occorrere, la comunicazione della Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale del 1.07.2015 con la quale la ricorrente veniva esclusa dal concorso e avverso la quale la medesima ha presentato ricorso in opposizione (doc. 2).

 F. R. TO.

La sig.ra Silvia Bussotti ha partecipato al concorso pubblico per titoli di cui al bando del 19.03.2015 (doc. 3), per l'inclusione e/o l'aggiornamento del punteggio nella graduatoria provinciale permanente di cui all'art. 554 del D.Lvo. 297/94 relativo, rispettivamente ai profili professionali di Infermiere, Cuoco, Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo, Guardarobiere, **Collaboratore Scolastico** e Addetto alle Aziende Agraria degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica e delle istituzioni educative della Provincia di Perugia indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con bando del 19 marzo 2015.

Nella relativa domanda (doc. 4) la medesima elencava dettagliatamente i servizi prestati presso i vari istituti scolastici ed allegava inoltre il certificato rilasciato dal Comune di Umbertide assumendo un punteggio definitivo pari a 27,70.

La lex specialis, all'articolo 1, comma 1.2, lettera a) per l'area Profilo Collaboratore Scolastico, prevedeva espressamente che "per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero".

Al termine della procedura concorsuale, la sig.ra Silvia Bussotti, in data 01.07.2015, riceveva il decreto di esclusione dal concorso per l'accesso al profilo di Collaboratore Scolastico per mancanza del requisito di anzianità di almeno due anni di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e svolto presso scuole statali con rapporto di impiego con lo Stato 1, comma 1.2, lettera a).

La ricorrente in data 10.07.2015 presentava ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 11 del bando (doc. 5), integrando lo stesso con la documentazione rilasciata dal Comune di Umbertide (doc. 6) attestante i servizi dalla medesima prestati presso la scuola materna statale con la mansione di bidella-cuoca e chiedeva la positiva rivalutazione della propria posizione in graduatoria.

Il ricorso in opposizione non veniva riscontrato dall'Ufficio Scolastico Regionale e implicitamente respinto con l'approvazione della graduatoria definitiva.

La esclusione dal concorso deve ritenersi illegittima e gravemente lesiva della posizione soggettiva della ricorrente per i seguenti motivi in

DIRITTO.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124. - ERRONEA VALUTAZIONE E/O APPLICAZIONE DELL'ART. 1. 1.2 LETT. A) DEL BANDO DI CONCORSO; ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI; MOTIVAZIONE ILLOGICA.

1. La questione posta all'esame attiene alla legittimità degli atti, sopra specificati, con cui il Dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Perugia ha escluso la ricorrente dal concorso per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti relative al profilo professionale di collaboratore scolastico, per non avere il possesso del requisito di ventiquattro mesi di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso è stato indetto.

2. - In via preliminare deve rilevarsi che l'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) - la cui rubrica reca "Trasferimento di personale amministrativo tecnico ausiliario-ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato" - stabilisce che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, dipendente degli enti locali, "in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei

profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili".

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, con atto del 19 marzo 2015 n. 2811, ha bandito il concorso per titoli per "l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente provinciale per il profilo di Collaboratore Scolastico".

Tale bando ha previsto che, per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere una anzianità di almeno due anni di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (articolo 1, comma 1.2, lettera a) per l'area Profilo Collaboratore Scolastico).

A questi fini si computa unicamente, tra l'altro, il servizio effettivo prestato presso scuole statali, "con rapporto di impiego direttamente con gli enti locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale ATA".

Si è, inoltre, puntualizzato, che "la corrispondenza tra profili professionali degli enti locali e del personale ATA della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione a profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli enti locali erano tenuti a fornire il personale in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS. del 20 luglio 2000".

Il predetto accordo, nella parte rilevata alla "tabella A di equiparazione dei profili professionali della scuola e degli enti locali" prevede che è equiparato al profilo professionale di "collaboratore scolastico", tra gli altri, non solo quello di bidello, ma anche di "bidello cuciniere".

La stessa tabella di corrispondenza allegata al bando di concorso è contenuta nell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, allegato H (doc. 7).

Alla luce di quanto sin qui esposto deve, pertanto, ritenersi legittimo il calcolo ai fini dell'anzianità, in virtù della predetta equiparazione, l'attività svolta come "bidello-cuciniere" presso la scuola materna statale a quella di collaboratore scolastico così come indicata nel bando di concorso.

3.- Nella fattispecie che ci occupa la ricorrente risulta in possesso del requisito in esame (collaboratore scolastico) per aver svolto, per almeno due anni di servizio (dal 28.01.1997 al 09.11.1999), quale dipendente a tempo determinato l'attività di Bidella Cuoca presso la scuola materna statale di Umbertide, (cfr. doc. 6).

Dall'analisi della documentazioni in atti, in particolare dalla domanda (doc.

4) si possono rappresentare almeno quattro periodi lavorativi, che sommati tra loro portano al risultato di ventisei mesi e dieci giorni, superiore a quello richiesto di ventiquattro mesi. che legittimano la pretesa partecipazione al concorso e l'inserimento in graduatoria.

Il primo periodo compreso tra il 28.01.1997 e il 01.11.1997;

Il secondo periodo, che va dal 07.01.1998 al 28.02.1998;

Il terzo periodo che si identifica con l'intero anno scolastico 1999, nel corso del quale la ricorrente ha prestato servizio come Bidella Cuoca per undici mesi e sei giorni.

Il tutto come risulta, in particolare, dalla certificazione rilasciata dal Comune di Umbertide (nota del 10 aprile 2015 e attestazione del 28.07.2015, prot. 14450) dalla quale emerge che la signora Silvia Bussotti ha prestato la propria attività come Bidella Cuoca svolgendo le mansioni di bidella per il 50% del tempo lavorativo contrattualmente previsto e di collaboratrice cuoca per il restante 50% del medesimo.

Il quarto periodo compreso tra il 29.01.2013 ed il 18.04.2015.

Tali periodi, per complessivi ventisei mesi e dieci giorni, in ragione della equiparazione posta dalla normativa e dal bando nonché della valorizzazione degli aspetti sostanziali dell'attività svolta, devono essere computati ai fini della determinazione del periodo di servizio richiesto.

Orbene, considerando i quattro periodi sopra indicati, risulta inconfutabile che la ricorrente ha diritto ad essere inserita nella graduatoria alla luce anche della recente pronuncia del Consiglio di Stato in fattispecie del tutto analoga (Sent. n. 4176 del 14 agosto 2013) in riforma della sentenza TAR Umbria n. 133 del 23 maggio 2001, con la quale il Supremo Collegio ha ritenuto erronea la determinazione sulla scorta del fatto che fosse mancante il requisito richiesto dal bando, in quanto l'attività svolta era quella di cuoco.

ISTANZA DI SOPENSIVA

Per quanto riguarda il *fumus* si rinvia ai motivi del ricorso.

Per quanto riguarda il *periculum* lo stesso è ravvisabile nella mera esclusione dalla graduatoria con la conseguente impossibilità della

ricorrente di essere chiamata a svolgere l'attività lavorativa presso gli istituti scolastici della Provincia di Perugia, con pregiudizio anche sotto il profilo economico e curricolare.

Pertanto si insiste affinché il Collegio voglia disporre l'inserimento in graduatoria con riserva nelle more della definizione del giudizio di merito, previa definizione da parte dell'Amministrazione Scolastica del punteggio come rappresentato nella domanda di partecipazione al concorso.

P.Q.M.

Si conclude:

- Per la concessione della misura cautelare e per l'ammissione con riserva della ricorrente;

- Nel merito, per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento degli atti impugnati.

Con ogni consequenziale pronuncia.

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che in relazione alla materia del pubblico impiego il contributo unificato è pari ad € 325,00.

Si producono i seguenti documenti:


1. Decreto prot. 0010133.30-07-2015 di approvazione della graduatoria definitiva;
2. Decreto USR Umbria del 01.07.2015;
3. Bando di concorso del 19.03.2015 e lex specialis;
4. Domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie per l'a.s. 2015/2016;
5. Ricorso in opposizione del 10.07.2015;
6. Attestazione Comune di Umbertide;
7. Estratto Ordinanza Ministeriale 23.02.2009 e tabella H;

8. Sentenza T.A.R. Umbria 113/2011;


9. Sentenza Consiglio di Stato 4176/2013.

Foligno/Perugia li 28.10.2015.

(avv. Marco Mariani)





(avv. Umberto Tarara)



RELATA DI NOTIFICA
EX ART. 1 Legge 21.1.1994 N. 53

Io sottoscritto Avv. Umberto Tarara, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto n. 74 del 28/07/2014, previa iscrizione al numero 58 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della Sig.ra Silvia Bussotti, il suesteso ricorso, al **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Perugia (cap. 06100), Via degli Uffici n.14**, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76714439955-4 spedita dall'ufficio postale di Foligno in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Umberto Tarara



Io sottoscritto Avv. Umberto Tarara, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto n. 74 del 28/07/2014, previa iscrizione al numero 59 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della Sig.ra Silvia Bussotti, il suesteso ricorso, al **Sig. Graziano Casetti, residente in Umbertide, Via Vienna n. 4, cap. 06019 (PG)**, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76714439956-5 spedita dall'ufficio postale di Foligno in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Umberto Tarara



Io sottoscritto Avv. Umberto Tarara, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto n. 74 del 28/07/2014, previa iscrizione al numero 60 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della Sig.ra Silvia Bussotti, il suesteso ricorso, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del Direttore p.t., nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Perugia, Via degli Uffici n. 14, cap. 06100, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76714439960-0 spedita dall'ufficio postale di Foligno in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Umberto Tarara





TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, il 2 Mag 2016
L'ASSISTENTE
(Claudio Mascioli)